

	STATUTO	
	"CERINSIEME SOCIETA' COOPERATIVA BENEFIT A R.L."	
	TITOLO I	
	Denominazione, sede e durata	
	Articolo 1 - Costituzione, Denominazione, Regime Normativo e Principi Generali	
	1.1 - E' costituita, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), del D.Lgs. 112/2017 (Impresa Sociale) e delle norme vigenti in materia, una società cooperativa a mutualità prevalente senza scopo di lucro denominata:	
	"CERINSIEME SOCIETA' COOPERATIVA BENEFIT A R.L."	
	con sede legale nel Comune di Milano .	
	1.2 - La Cooperativa opera in conformità:	
	* ai principi della mutualità, solidarietà e sussidiarietà , senza fini di lucro;	
	* ai valori della partecipazione democratica , della tutela ambientale , dell' educazione energetica e della giustizia sociale ;	
	* alle norme in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) di cui al D.Lgs. 199/2021, D.M. 414/2023, alle Delibere ARERA n. 727/2022/R/eel e n. 15/2024/R/eel, e alle Regole Operative del GSE.	
	1.3 - La Cooperativa promuove e gestisce configurazioni di condivisione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, an-	

che mediante sistemi di accumulo, perseguendo finalità di **interesse generale** a vantaggio dei propri soci e del territorio, favorendo:

- * l'autoconsumo collettivo e diffuso;
- * la riduzione della povertà energetica;
- * la sostenibilità ambientale;
- * l'accesso equo all'energia.

1.4 - La Cooperativa si riconosce nei principi della **formazione permanente, della cultura cooperativa e della transizione ecologica**, sostenendo iniziative educative, culturali e sociali rivolte alla cittadinanza, in collaborazione con scuole, enti pubblici, associazioni e altri soggetti del territorio.

1.5 - La Cooperativa può richiedere, se lo riterrà opportuno, il riconoscimento della qualifica di Impresa Sociale, nel rispetto del D.Lgs. 112/2017, e potrà eventualmente trasformarsi in Società Benefit ai sensi della L. 208/2015, senza che ciò incida sulla natura mutualistica o sull'assenza di scopo di lucro.

1.6 - L'attività della Cooperativa è svolta nel pieno rispetto degli standard di legalità, trasparenza, etica pubblica e rendicontazione sociale. La Cooperativa si impegna a **promuovere la partecipazione anche degli enti pubblici** che, in coerenza con le disposizioni del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), art. 5, potranno aderire come soci mediante delibera motivata del proprio organo competente, con successivo invio alla Corte dei

	Conti per le valutazioni previste dalla normativa vigente.	
	Art. 2 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà es-	
	sere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.	
	TITOLO II	
	Scopo, oggetto e modello mutualistico	
	Articolo 3 - Scopo Mutualistico	
	La Cooperativa, in quanto società benefit, persegue lo scopo	
	mutualistico di fornire ai propri soci, in via prevalente, be-	
	ni e servizi alle migliori condizioni possibili rispetto a	
	quelle di mercato, con particolare riferimento alla produzio-	
	ne, condivisione, autoconsumo e gestione collettiva dell'ener-	
	gia da fonti rinnovabili.	
	In coerenza con le previsioni del D.Lgs. n. 199/2021, del	
	D.M. 414/2023 e della normativa ARERA e GSE in materia di Co-	
	munità Energetiche Rinnovabili, la Cooperativa promuove la	
	partecipazione attiva, consapevole e inclusiva dei propri so-	
	ci - siano essi cittadini, enti pubblici, enti del terzo set-	
	tore o imprese - al fine di conseguire benefici ambientali, e-	
	conomici e sociali, anche attraverso meccanismi di autoconsu-	
	mo collettivo e condivisione dell'energia.	
	In particolare, la Cooperativa:	
	1. Promuove benefici ambientali, economici e sociali senza pe-	
	rimetrare obiettivi di profitto finanziario, in conformità al-	
	la legge n.208/2015, incentivando un'economia della condivi-	

	sione sostenibile;	
	2 Fornisce a soci e utenti beni e servizi - energetici, tecno-	
	logici e formativi - alle condizioni più favorevoli possibi-	
	li, in termini di qualità, prezzo, trasparenza e sostenibili-	
	tà, con la possibilità di determinare condizioni differenzia-	
	te in funzione delle esigenze individuali e degli obiettivi	
	della Cooperativa, nel rispetto del principio di parità;	
	3. Favorisce la partecipazione attiva dei soci e la cultura	
	della sostenibilità, attraverso iniziative di sensibilizzazio-	
	ne, formazione, contrasto alla povertà energetica e promozio-	
	ne della mobilità sostenibile;	
	4. Applica il principio della parità di trattamento tra i so-	
	ci, riconoscendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà	
	di stabilire criteri oggettivi per l'eventuale differenziazio-	
	ne delle condizioni applicate, nel rispetto delle finalità mu-	
	tualistiche e delle esigenze della comunità di riferimento.	
	La Cooperativa si ispira ai principi della mutualità prevalen-	
	te, dell'equità, della solidarietà sociale e della transizio-	
	ne energetica giusta, senza finalità speculative e in confor-	
	mità al proprio statuto, ai principi costituzionali e alle	
	leggi vigenti.	
	Articolo 3- bis - Finalità di beneficio comune	
	La Cooperativa, in qualità di società benefit, intende perse-	
	quire, oltre allo scopo mutualistico, una o più finalità di	
	beneficio comune, consistenti nel generare impatti positivi,	

	misurabili, nei confronti dei seguenti soggetti o ambiti:	
	* promozione della transizione energetica sostenibile;	
	* lotta alla povertà energetica;	
	* tutela dell'ambiente e riduzione delle emissioni climalter-	
	ranti;	
	* promozione della cultura della condivisione e della solida-	
	rietà energetica;	
	* coinvolgimento attivo di enti pubblici e cittadini in pro-	
	getti energetici condivisi;	
	* sostegno alla formazione, all'educazione ambientale e al-	
	l'innovazione sociale.	
	Le finalità di beneficio comune sono perseguite mediante l'in-	
	tegrazione delle stesse nelle strategie aziendali, operative	
	e nei regolamenti interni, nonché attraverso la rendicontazio-	
	ne annuale dell'impatto generato.	
	Art. 4 - Oggetto	
	La Cooperativa, in attuazione dell'Art.3 e nell'interesse dei	
	soci, esercita, direttamente o tramite società controllate o	
	partecipate, un'attività d'impresa prevalentemente rivolta ai	
	soci, comprendente, a titolo esemplificativo ma non esausti-	
	vo, le seguenti attività:	
	1. Generazione, distribuzione, trasmissione, fornitura, consu-	
	mo, aggregazione e stoccaggio di energia da fonti rinnovabili	
	(FER); servizi di efficienza energetica e infrastrutture per	
	la ricarica di veicoli elettrici e ibridi.	

	2. Produzione, autoconsumo, immagazzinamento e vendita di energia rinnovabile, incluso tramite contratti di compravendita.	
	3. Condivisione interna all'energia prodotta dai soci, rispettando i diritti e i doveri di ciascun socio come cliente finale	
	4. Accesso a mercati energetici, anche in forma aggregata.	
	5. Informazione e sensibilizzazione tramite newsletter, stampa, web e social su temi energetici ed ecosostenibilità, lotta alla povertà energetica.	
	6. Sviluppo di progetti CER FER propri o per terzi, finalizzati alla costituzione di comunità energetiche locali sostenibili.	
	7. Eseguire lavori inerenti all'oggetto sociale: progettazione, realizzazione, installazione, gestione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di impianti elettrici, tecnologici, di sicurezza e impiantistica energetica, necessari per la regolare fornitura dei servizi ai soci.	
	8. Erogazione di servizi contabili ed elettro-contabili per monitoraggio e gestione energetica.	
	9. Organizzazione di formazione, corsi, seminari, convegni e pubblicazioni per promuovere culture di sostenibilità.	
	10. Coordinamento, consulenza e assistenza ai soci nella progettazione, finanziamento, installazione e utilizzo di impianti FER.	

11. Gestione di servizi di supervisione e manutenzione per impianti energetici di proprietà dei soci.

12. In attuazione del proprio oggetto sociale, la Cooperativa, anche per conto di privati, imprese, associazioni ed enti pubblici, potrà:

- * progettare, realizzare, installare e gestire, sia direttamente sia in forma associata ovvero con l'ausilio di soggetti specializzati, impianti per la produzione e la somministrazione di energia a favore delle comunità energetiche, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione da effettuare con la massima cura e attenzione alla compatibilità ambientale e all'equilibrio naturale del territorio, privilegiando la realizzazione e la diffusione sul territorio di piccoli impianti;

- * provvedere al reperimento dei semilavorati e dei prodotti finiti necessari allo svolgimento dell'attività, al fine di assicurare una regolare fornitura ed un regolare servizio ai propri soci ed utenti;

- * eseguire lavori nel settore delle installazioni e delle attrezzature elettriche e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione e di gestione;

- * eseguire lavori nei settori degli impianti tecnologici speciali, degli impianti elettrici e di sicurezza e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione;

- * assumere lavori e provvedere all'esecuzione dei relativi

	servizi, alle manutenzioni e alla gestione degli impianti nei	
	settori ad alto consumo energetico;	
	13. Promozione di sinergie con altre cooperative, associazio-	
	ni, comunità e reti locali, nazionali o internazionali.	
	14. Sviluppo e gestione di una piattaforma digitale avanzata	
	per:	
	* Monitoraggio energetico in tempo reale tramite smart-meter	
	e sensori;	
	* Analisi predittiva dei consumi (forecasting) e invio di a-	
	lert;	
	* Dashboard interattive per soci, con segnalazioni di ineffi-	
	cienze e opportunità di ottimizzazione;	
	* Gestione di logiche di flessibilità e risposta alla doman-	
	da, per ottimizzare la condivisione energetica;	
	* Supportare il consumo consapevole e la responsabilità ener-	
	getica dei soci.	
	15. Implementazione, all'interno della piattaforma, di moduli	
	di gamification e incentivazione , mediante buoni o crediti ri-	
	conosciuti ai soci in relazione a comportamenti virtuosi (es.	
	riduzione consumi, risposta a segnali di flessibilità), nel	
	pieno rispetto della normativa sulla privacy e sulla traspa-	
	renza.	
	16. Sviluppo di infrastrutture, componenti, tecnologie e ser-	
	vizi per la mobilità sostenibile, inclusi sistemi di e-car	
	sharing.	

17. La Cooperativa, nello svolgimento delle proprie attività, applica, qualora sussista l'obbligo di legge o per disposizioni dell'organismo di regolazione del settore elettrico, le regole di separazione funzionale aventi la finalità di: - favorire lo sviluppo della concorrenza nel settore dell'energia elettrica; - garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico; - impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili; - impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

18. Costituzione di garanzie, partecipazione in altre imprese o reti, e svolgimento di operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari, immobiliari o industriali utili al perseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con normative europee e nazionali.

19. Raccolta di prestiti da soci, finalizzata allo scopo sociale, secondo i limiti stabiliti dalla legge, senza raccogliere risparmio tra il pubblico, disciplinata da apposito regolamento.

20. Emissione di strumenti finanziari previsti nel Titolo IV del presente Statuto e costituzione di fondi destinati allo sviluppo tecnologico e potenziamento aziendale, ai sensi della L. 59/1992 e normative successive.

21. La Cooperativa può promuovere, costituire e gestire più

configurazioni distinte di autoconsumo collettivo o comunità energetiche rinnovabili (multi-cluster), anche su territori diversi, purché nel rispetto della normativa vigente e delle finalità mutualistiche. Ciascuna configurazione può essere dotata di un proprio regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea dei soci.

22. La Cooperativa può avviare campagne di raccolta fondi, crowdfunding o strumenti di finanza mutualistica per finanziare progetti coerenti con lo scopo sociale, nel rispetto della normativa vigente. Può altresì operare, direttamente o per conto dei soci, nei mercati elettrici, anche in forma aggregata, per la valorizzazione dell'energia prodotta o condivisa.

23. La Cooperativa redige annualmente una **relazione sull'impatto generato**, da allegare al bilancio sociale, nella quale vengono descritte le attività realizzate in coerenza con le finalità di beneficio comune e viene valutato l'impatto mediante l'utilizzo di standard di valutazione esterni, trasparenti e certificabili. La relazione è approvata dal Consiglio di Amministrazione e resa pubblica tramite il sito internet della Cooperativa.

Tutte le attività indicate nel presente articolo sono svolte in conformità alla normativa vigente in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili, e in particolare:

* al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (artt. 31 e 32);

	* al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) n. 414 del 7 dicembre 2023;	
	* alla Deliberazione ARERA 727/2022/R/EEL e relativi allegati (TIAD);	
	* alle Regole Operative e alle Procedure Tecniche pubblicate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per l'accesso agli incentivi e la qualifica delle configurazioni;	
	* alle normative in materia di separazione funzionale, tracciabilità dei flussi e responsabilità nella gestione dei sistemi energetici condivisi.	
	Articolo 4-bis - Ruolo della Cooperativa quale referente e soggetto delegato per le configurazioni CER	
	La Cooperativa assume, ai sensi delle Regole Operative del GSE del 23 febbraio 2024, del Decreto MASE n. 414/2023, del TIAD (Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso) approvato con Delibera ARERA n. 727/2022/R/EEL e del D.Lgs. 199/2021, il ruolo di soggetto referente e delegato per ciascuna configurazione di Comunità di Energia Rinnovabile (CER) costituita dai propri soci.	
	In tale ruolo, la Cooperativa:	
	1. Gestisce la configurazione nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), dei Gestori di Rete e degli eventuali fornitori di energia elettrica;	
	2. Agisce in nome e per conto dei soci per l'invio dei dati, la sottoscrizione dei contratti, la richiesta di qualifica	

	della configurazione e l'ottenimento degli incentivi previsti	
	dalla normativa vigente;	
	3. Ripartisce l'energia condivisa tra i membri della configu-	
	razione secondo quanto stabilito dal Regolamento interno e in	
	conformità alle normative vigenti, anche mediante piattaforme	
	digitali di calcolo e gestione;	
	4. Cura la gestione economica e contabile dei rapporti con il	
	GSE e gli operatori, provvedendo alla raccolta e distribuzio-	
	ne degli incentivi economici derivanti dall'energia condivisa;	
	5. Garantisce il rispetto degli obblighi normativi e procedu-	
	rali imposti dalle autorità di regolazione e dai decreti mini-	
	steriali;	
	6. Può assumere il ruolo di referente di più configurazioni	
	(multi-cluster) e gestirle in forma integrata, anche territo-	
	rialmente distinte, nel rispetto della coerenza tecnica ed e-	
	conomica.	
	I soci, con l'adesione alla Cooperativa, conferiscono mandato	
	collettivo permanente e irrevocabile , salvo recesso o esclu-	
	sione, alla Cooperativa stessa per l'esercizio di tutte le	
	funzioni indicate nel presente articolo, nel quadro dell'inte-	
	resse comune e della finalità mutualistica.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art.5 - Soci cooperatori	
	1. Numero dei soci	

Il numero dei soci è illimitato, con un minimo non inferiore a quello previsto dalla legge.

2. Requisiti di ammissione

*** Soci consumatori:** interesse a usufruire dei beni e servizi erogati dalla Cooperativa.

*** Soci produttori:** interesse a fornire beni e/o servizi per realizzare lo scopo mutualistico di cui all'art. 3.

Un socio cooperatore può assumere contemporaneamente le qualifiche di produttore e consumatore.

3 Profili di impresa

a) Possono aderire solo **PMI**, secondo la definizione UE.

b) Per PMI si intendono imprese che hanno meno di 50 (cinquant) occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 (dieci) milioni di euro; per medie imprese si intendono le imprese che hanno meno di 250 (duecentocinquanta) occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 (quarantatré) milioni di euro.

c) L'adesione non può costituire la principale attività commerciale; il codice ATECO prevalente **deve escludere** 35.11.00 e 35.14.00.

4. Possono aderire alla Cooperativa anche Enti pubblici territoriali, soggetti collettivi, enti del terzo settore, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e previo mandato espresso per la partecipazione alle configurazioni CER.”

5. Effettiva partecipazione mutualistica

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

6. Incompatibilità

Sono esclusi i soci che esercitano attività in diretta concorrenza con quella della Cooperativa, salvo specifica autorizzazione motivata del CDA.

7. Deleghe e riparto della tariffa incentivante

I soci, attraverso il regolamento interno, nominano un delegato responsabile del riparto della tariffa incentivante derivante dell'energia condivisa.

8. Diritti e recesso

* I soci mantengono i **diritti di cliente finale**, compresa la possibilità di scegliere il proprio fornitore.

* E' garantito il diritto di recesso in qualsiasi momento, con rimborso proporzionato alle quote investite e agli impegni in corso.

9. Tariffa premio eccedentario

La partecipazione dei soci alla società cooperativa prevede i-

	noltre che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore	
	soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di	
	cui all'allegato 1 del D.M 414/2023 e s.m.i., sia destinato	
	ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per	
	finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubica-	
	ti gli impianti per la condivisione.	
	10. Gestione pagamenti	
	Il regolamento interno può prevedere la delega da parte dei	
	soci alla Cooperativa per la gestione di pagamenti verso i	
	fornitori e il GSE.	
	11. Inclusione e trasparenza	
	L'adesione avviene secondo principi trasparenti, non discrimi-	
	natori , con procedure aperte a tutti i residenti del bacino i-	
	doneo e scelte rispettose dell'uguaglianza anche di genere.	
	12 Controllo democratico	
	Nessun socio ha diritto di voto superiore a uno; le decisioni	
	sono prese a maggioranza. In assemblee straordinarie, si po-	
	trà richiedere la presenza minima del 50% (cinquanta per cen-	
	to)+1 (uno) dei soci territoriali.	
	13. Monitoraggio annuale	
	Il CDA effettua annualmente relazioni sulla composizione dei	
	soci, verificando coerenza con lo scopo mutualistico e salva-	
	guardando l'equilibrio territoriale e di governance.	
	14. Partecipazione alle Assemblee Locali	

Ogni socio partecipa all'Assemblea Locale della cabina prima-		
ria a cui appartiene il proprio POD, secondo quanto stabilito		
dallo Statuto e dal Regolamento Soci Cooperatori. In caso di		
variazione di POD, il socio può essere trasferito alla Sot-		
to-CER corrispondente, con conseguente partecipazione alla re-		
lativa Assemblea Locale.		
Art. 6 - Domanda di ammissione		
La partecipazione alla Cooperativa è aperta, volontaria, auto-		
noma ed effettivamente controllata dai soci.		
6.1 - Soci persone fisiche		
Chi intende aderire deve presentare domanda scritta al Consi-		
glio di Amministrazione recante:		
a. nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;		
b. qualifica richiesta (consumatore e/o produttore);		
c. dichiarazione di non svolgere attività in concorrenza con		
la Cooperativa;		
d. numero di quote/azioni che intende sottoscrivere;		
e. impegno a versare capitale sociale e, se previsto, tassa		
d'ammissione o sovrapprezzo, secondo modalità deliberate;		
f. dichiarazione di adesione allo Statuto, regolamenti e deli-		
bere;		
g. accettazione espressa della clausola arbitrale contenuta		
nell'art. 43 del presente Statuto;		
h. dati relativi all'utenza energetica (POD);		
i. delega esplicita alla società cooperativa per la valorizza-		

	zione economica dell'energia immessa e per la gestione degli	
	incentivi, secondo regolamento.	
	1. iban dove ricevere accrediti della tariffa incentivante	
	premio	
	m. in caso di socio produttore necessitano i dati catastali	
	dove verrà installato impianto fotovoltaico	
	6.2 - Soci persone giuridiche	
	La domanda scritta deve comprendere:	
	a. ragione sociale, sede, codice fiscale/P.IVA, dati di iscri-	
	zione al Registro Imprese;	
	b. qualifica di socio (consumatore e/o produttore);	
	c. descrizione dell'attività svolta;	
	d. numero di quote/azioni, incluso eventuale sovrapprezzo de-	
	liberato dall'Assemblea;	
	e. impegno a versare capitale e tassa di ammissione;	
	f. dichiarazione di adesione a Statuto, regolamenti e delibe-	
	re;	
	g. accettazione clausola arbitrale contenuta nell'art. 43 del	
	presente Statuto;	
	h. indicazione del rappresentante delegato verso la Cooperati-	
	va, se diverso dal legale rappresentante;	
	i. dichiarazione e, se richiesto, certificazioni attestanti	
	assenza di procedure concorsuali (fallimento, concordato, li-	
	quidazione);	
	j. qualsiasi altra informazione richiesta dal CDA;	

	k. dati delle utenze energetiche;	
	l. delega per valorizzazione economica dell'energia immessa e	
	incentivi, secondo regolamento.	
	m. iban dove ricevere accrediti della tariffa incentivante	
	premio	
	n. in caso di socio produttore necessitano i dati catastali	
	dove verrà installato impianto fotovoltaico	
	Art. 7 - Procedura di ammissione	
	1. Il Consiglio di Amministrazione, verificata la conformità	
	ai requisiti ed esclusioni dell' Art.5 , delibera entro sessan-	
	ta giorni dalla presentazione sulla domanda di ammissione, se-	
	condo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e con l'attività economica della Cooperativa.	
	2. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'intere-	
	ssato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei	
	soci.	
	3. Nella stessa delibera, il CDA determina le modalità e i	
	termini per il versamento del capitale sociale e, se previ-	
	ste, della tassa d'ammissione o del sovrapprezzo.	
	4. L'esito (ammissione o rigetto), motivato nel caso di nega-	
	zione, viene comunicato all'interessato e registrato nel Li-	
	bro Soci, a cura degli amministratori, nella stessa tempisti-	
	ca di sessanta giorni.	
	5. In caso di rigetto, il candidato può richiedere che la sua	
	domanda venga esaminata dall'Assemblea dei Soci entro sessan-	

ta giorni dalla comunicazione. L'Assemblea delibera in occasione della prima convocazione utile.

6. Se l'Assemblea decide in modo contrario alla delibera del CDA, quest'ultimo è obbligato a conformarsi **entro trenta giorni** dalla riunione assembleare.

7. Nella relazione di bilancio o nella nota integrativa annuale, il CDA illustrerà le ragioni delle decisioni prese in materia di ammissione dei soci

Art. 8 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

a) a versare:

- la quota sociale secondo il regolamento soci cooperatori;
- le quote/azioni sottoscritte (con riferimento all'art. 23);
- la tassa d'ammissione, per il rimborso delle spese di istruttoria;
- il sovrapprezzo eventualmente deliberato dall'Assemblea;

b) a rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;

c) a non svolgere attività in concorrenza con quella della Cooperativa, salvo autorizzazione specifica del CDA;

d) se soci cooperatori produttori, a conferire l'energia prodotta dalla propria unità di produzione, fatti salvi i casi di **forza maggiore**, debitamente comprovati e accettati dal CDA.

e) per tutti i rapporti con la Cooperativa a riconoscere quale domicilio del socio, quello comunicato e registrato nel Li-

	bro Soci.	
	f) con l'adesione alla Cooperativa, ogni socio conferisce man-	
	dato espresso, collettivo e irrevocabile , salvo recesso o e-	
	sclusione, alla Cooperativa stessa, affinché agisca in quali-	
	tà di soggetto delegato e referente per tutte le attività ne-	
	cessarie alla costituzione, gestione e funzionamento delle	
	configurazioni di Comunità di Energia Rinnovabile (CER) a cui	
	il socio prende parte.	
	Tale mandato autorizza la Cooperativa, in via generale e sal-	
	vo diversa disposizione regolamentare, a:	
	1. Presentare istanza di qualifica della configurazione pres-	
	so il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), secondo quanto	
	previsto dal TIAD (ARERA 727/22/R/EEL) e dal Decreto MASE n.	
	414/2023;	
	2. Sottoscrivere per conto del socio ogni documento necessa-	
	rio alla gestione della configurazione, incluse le dichiara-	
	zioni richieste da GSE, ARERA, Terna, distributori e altri o-	
	peratori;	
	3. Raccogliere, gestire e distribuire gli incentivi economici	
	e le partite energetiche derivanti dalla condivisione, secon-	
	do le regole statutarie e regolamentari;	
	4. Accedere ai dati energetici, anche tramite delega SII (Si-	
	stema Informativo Integrato) e GAUDÌ (Gestione Anagrafica Uni-	
	ca degli Impianti) o piattaforme analoghe, per garantire la	
	corretta allocazione dei benefici;	

5. Stabilire modalità di monitoraggio e strumenti di misura presso i punti di connessione, laddove richiesto dalle autorità o necessario per il corretto funzionamento della CER;

6. Rappresentare il socio nei rapporti con enti pubblici e privati, incluse società di vendita e gestori di rete, per finalità connesse all'esercizio dei diritti e dei doveri derivanti dalla partecipazione alla CER.

Il presente mandato è conferito in coerenza con i principi mutualistici e democratici della Cooperativa, a tutela dell'efficienza gestionale e della corretta fruizione degli incentivi. La Cooperativa è tenuta a operare nel rispetto delle normative vigenti, delle decisioni assembleari e del Regolamento CER adottato.

Art. 9 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto a:

a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea e all'elezione delle cariche sociali;

b) usufruire dei servizi e vantaggi offerti dalla Cooperativa, secondo modalità e limiti definiti nei regolamenti e nelle delibere degli Organi sociali;

c) ricevere una remunerazione proporzionale alla **qualità e quantità** dell'energia conferita e/o condivisa, secondo il regolamento economico previsto;

d) se soci cooperatori utenti, ricevere remunerazione sotto forma di beni, sconti e servizi, nei modi previsti dal regola-

mento;

e) prendere visione del bilancio annuale e presentare osservazioni/commenti sulla gestione sociale;

f) consultare il Libro Soci, il libro dei verbali assembleari e, nei limiti previsti, il libro delle adunanze e deliberazioni del CDA.

Tali diritti sono sospesi per i soci inadempienti verso gli obblighi verso la Cooperativa.

Articolo 9-bis - Adesione degli Enti pubblici e soggetti collettivi

1. Possono aderire alla Cooperativa, in qualità di soci cooperatori, anche gli Enti pubblici territoriali, le amministrazioni pubbliche, le società a partecipazione pubblica, le organizzazioni del terzo settore, le associazioni, le fondazioni e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

2 L'adesione da parte di Enti pubblici è subordinata:

- all'adozione di apposita deliberazione da parte dell'organo competente;

- alla verifica della compatibilità con le finalità istituzionali dell'ente;

- al rispetto dei principi di legalità, trasparenza e imparzialità.

L'adesione da parte di un Ente pubblico non comporta finalità speculative né distribuzione di utili e può essere soggetta, se previsto dalla normativa vigente, al rilascio di **nulla o-**

sta da parte della Corte dei Conti. A tal fine, la Cooperativa fornisce su richiesta tutta la documentazione necessaria a comprovare la propria natura mutualistica, non profit e l'assenza di scopi lucrativi.

4. I soggetti pubblici o collettivi che aderiscono alla Cooperativa condividono gli scopi mutualistici, i benefici ambientali, economici e sociali della partecipazione a configurazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), secondo quanto previsto dal D.Lgs. 199/2021, dal DM MASE n.414/2023 e dalla delibera ARERA 727/2022/R/EEL.

5. La Cooperativa può assumere il ruolo di referente unico e gestore tecnico-amministrativo anche per conto di soggetti pubblici aderenti, nel rispetto delle normative sui contratti pubblici, dei principi di separazione funzionale e delle regole di trasparenza, tracciabilità e controllo della spesa.

6. I diritti e gli obblighi dei soci pubblici sono disciplinati dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle eventuali convenzioni stipulate con la Cooperativa, che possono prevedere clausole specifiche in materia di governance, accesso ai dati, ripartizione degli incentivi e responsabilità.

Articolo 9-tris - Gestione economica della configurazione CER

1. La Cooperativa, in qualità di soggetto referente e delegato dai soci, assume la gestione delle configurazioni di autoconsumo collettivo e di Comunità di Energia Rinnovabile (CER) istituite ai sensi del D.Lgs. 199/2021, del Decreto Ministe-

	riale MASE n. 414/2023, della delibera ARERA 727/2022/R/eel	
	(TIAD) e delle Regole Operative del GSE.	
	2. La Cooperativa cura tutte le attività tecni-	
	co-amministrative connesse al funzionamento delle configura-	
	zioni CER, incluse:	
	- l'istanza di qualifica al GSE;	
	- la trasmissione dei dati e delle dichiarazioni richieste	
	dai soggetti istituzionali;	
	- la gestione degli scambi informativi e dei flussi energeti-	
	ci ed economici;	
	- la raccolta e ripartizione degli incentivi riconosciuti dal	
	GSE;	
	- la rendicontazione verso i soci, secondo criteri di traspa-	
	renza, equità e parità di trattamento.	
	3. I contributi economici derivanti dalla valorizzazione del-	
	l'energia condivisa (tariffa premio o TIP, corrispettivi di	
	mercato, eventuali agevolazioni pubbliche) sono accreditati	
	alla Cooperativa e successivamente ripartiti ai soci parteci-	
	panti secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento	
	interno CER e dai contratti di adesione.	
	4. La Cooperativa può trattenere una quota degli incentivi	
	per coprire i costi di gestione, manutenzione, monitoraggio,	
	consulenza e attività di supporto tecnico e amministrativo,	
	secondo criteri approvati dall'Assemblea o definiti in sede	
	di adesione alla configurazione.	

	5. Per garantire equità e tracciabilità, la Cooperativa potrà	
	istituire conti dedicati o sottoconti interni per ciascuna	
	configurazione, anche tramite piattaforme digitali certifica-	
	te o blockchain, nel rispetto della normativa vigente.	
	6. La Cooperativa garantisce ai soci:	
	- l'accesso ai dati energetici e ai report individuali trami-	
	te apposita piattaforma;	
	- l'informazione periodica sui criteri di riparto;	
	- la possibilità di proporre modifiche regolamentari e con-	
	trattuali in sede assembleare.	
	7. In caso di revoca o cessazione del mandato conferito dal	
	socio, la Cooperativa provvederà alla regolazione contabile e	
	alla chiusura delle posizioni attive, secondo le modalità pre-	
	viste dal Regolamento CER.	
	Art. 10 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per:	
	a) Persone fisiche: recesso, esclusione o decesso.	
	b) Persone giuridiche: recesso, esclusione, fallimento, scio-	
	glimento o liquidazione.	
	Le stesse norme si applicano, nei limiti compatibili, anche	
	ai soci sovventori.	
	Art. 11 - Recesso del socio	
	1. Ambito e precondizioni	
	- Il socio può recedere nei casi previsti dal Codice Civile	
	(art.2532 c.c.) e dallo Statuto; ad esempio:	

a) perdita requisiti di ammissione,

b) incapacità di partecipare allo scopo mutualistico.

- E' vietato il recesso parziale (art.2532, comma 1)

2. Modalità e decorrenza

- Il socio deve comunicare il recesso tramite raccomandata A/R o PEC, entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno.

- Il recesso diventa efficace dal 1° (primo) gennaio successivo, senza necessità di accettazione da parte del CDA.

3. Rapporti mutualistici

- I rapporti mutualistici (fornitura, partecipazione) si concludono entro 120 (centoventi) giorni dalla fine del mese in cui il CDA registra il recesso, salvo diversa delibera motivata.

- Questo differimento è legittimo in virtù della disciplina cooperativa, la quale stabilisce che i rapporti mutualistici cessano al termine dell'esercizio corrente se comunicati con almeno 3 mesi di anticipo, o all'esercizio seguente altrimenti.

Art. 12 - Esclusione

12.1. Potere di esclusione

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche nelle seguenti ipotesi:

a) perdita dei requisiti di ammissione o incapacità di contribuire allo scopo mutualistico;

b) grave inadempimento verso obblighi derivanti da legge, Statuto, regolamenti, deliberazioni o rapporto mutualistico;

c) violazione del presente Statuto, regolamenti o delibere, salvo conceda un termine massimo di 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) mancato versamento delle quote/azioni o somme dovute alla Cooperativa, previa intimazione di almeno 15 (quindici) giorni;

e) esercizio o tentativo di esercizio di attività concorrenziale senza autorizzazione del CdA;

f) condotta morale o civile tale da rendere indegno di permanere nel rapporto mutualistico;

g) condotte che arrechino grave danno materiale o morale alla Cooperativa, fomentando dissidi pregiudizievoli.

12.2. Motivazione e comunicazione

La delibera di esclusione deve essere motivata in modo specifico e comunicata al socio mediante raccomandata A/R o PEC.

12.3. Decorrenza

L'esclusione diventa effettiva dall'annotazione nel Libro Soci, a cura del CdA.

12.4. Filtri legali e proporzionalità

Le cause di esclusione devono essere specifiche e non generiche, in conformità all'art. 2533 c.c. e alla giurisprudenza, che richiede la gravità dell'inadempimento e la proporzionalità della delibera.

12.5. Opposizione

Il socio escluso può proporre opposizione entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, secondo la clausola arbitrale dell'Art.43 del presente Statuto o, in assenza, innanzi al Tribunale.

12.6. Scioglimento rapporti mutualistici

L'esclusione determina automaticamente la risoluzione dei rapporti mutualistici in corso.

Art. 13 - Delibere di recesso ed esclusione

1. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, garantendo la prova dell'avvenuta notifica.

2. Le eventuali controversie tra soci e Cooperativa relative a tali provvedimenti sono demandate alla decisione arbitrale, ai sensi dell'art. 43 del presente Statuto.

3. L'impugnazione dei provvedimenti di recesso o esclusione deve essere presentata, a pena di decadenza, mediante atto scritto e trasmesso alla Cooperativa con raccomandata A/R o PEC entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

4. Entro tale termine il socio escluso o recedente potrà avvalersi della clausola arbitrale o adire le vie giudiziarie ordinarie secondo quanto previsto nello Statuto.

Art. 14 - Liquidazione

1. I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso delle somme effettivamente versate per la liberazione delle quote sottoscritte, secondo le modalità e condizioni stabilite dal regolamento interno della Cooperativa.

2. La liquidazione della partecipazione sociale avviene sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, e potrà essere ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale sociale.

3. Il rimborso non potrà in ogni caso superare l'importo delle somme versate dal socio, fatti salvi gli eventuali adeguamenti previsti dal regolamento.

4. Il pagamento della liquidazione deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio di riferimento, salvo diverse disposizioni deliberate dall'Assemblea.

Art. 15 - Morte del socio

1. In caso di decesso del socio, la Cooperativa prosegue con gli eredi o legatari che posseggano i requisiti per l'ammissione, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne verifica i requisiti secondo le modalità definite negli articoli 5, 6 e 7 del presente Statuto.

2. In caso di pluralità di eredi o legatari, questi dovranno, entro sei mesi dalla data del decesso, designare un rappresentante comune per interagire con la Cooperativa.

3. Qualora la Cooperativa consenta, e salvo diversa delibera,

il rapporto mutualistico potrà svolgersi direttamente con ciascuno dei successori per causa di morte.

4. Se non viene effettuata alcuna designazione o se il rappresentante designato non possiede i requisiti di ammissione, la Cooperativa procederà alla liquidazione della partecipazione, secondo quanto previsto dall'art. 14.

5. Gli eredi o legatari privi dei requisiti di ammissione hanno diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità definite dal regolamento interno.

6. La richiesta di liquidazione deve essere corredata dalla documentazione idonea a comprovare la qualità di aventi diritto degli eredi o legatari.

7. In assenza di designazione del rappresentante o di prova della qualità di aventi diritto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.

Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

1. I soci receduti o esclusi, nonché gli eredi o legatari del socio deceduto, qualora non subentrino nella partecipazione sociale ai sensi dell'art. 15, hanno diritto al rimborso delle somme effettivamente versate per liberare le quote/azioni sottoscritte, eventualmente rivalutate, secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente Statuto e dal regolamento interno. Tale diritto si prescrive se non esercitato mediante appo-

	sita richiesta scritta entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	2. Trascorso tale termine senza che sia pervenuta la richiesta di rimborso, l'importo corrispondente al capitale non reclamato sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale indivisibile, ai sensi delle disposizioni vigenti.	
	3. Il socio cessato, per qualsiasi causa, risponde nei confronti della Cooperativa per le obbligazioni sociali nei limiti della quota posseduta e solo per un anno dalla data in cui lo scioglimento del rapporto è divenuto operativo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2536 del Codice Civile.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 17 - Soci sovventori	
	Ferme restando le disposizioni del Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi a far parte della Cooperativa, con la qualifica di soci sovventori , i soggetti di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, che intendano sostenere lo sviluppo della Cooperativa e dei progetti di Comunità Energetica Rinnovabile (CER) attraverso conferimenti di capitale, senza instaurare un rapporto mutualistico diretto.	
	I soci sovventori:	

	* non partecipano allo scambio mutualistico diretto, ma ne	
	condividono le finalità etiche, ambientali e sociali;	
	* non esercitano attività di controllo né godono del diritto	
	di voto in Assemblea, salvo quanto previsto dall'art. 2548	
	c.c. e nei casi espressamente indicati nello Statuto;	
	* possono partecipare ad appositi comitati consultivi o a mec-	
	canismi di rendicontazione trasparente sugli impatti dell'in-	
	vestimento.	
	L'ammissione come socio sovventore è deliberata dal Consiglio	
	di Amministrazione secondo i criteri di coerenza con le fina-	
	lità della Cooperativa e le linee guida strategiche delibera-	
	te dall'Assemblea.	
	Art. 18 - Conferimento e quote/azioni dei Soci sovventori	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quo-	
	te/azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00	
	(Euro cinquecento) ciascuna.	
	La Cooperativa ha facoltà di non emettere certificati rappre-	
	sentativi dei titoli, ai sensi dell'art. 2346 c.c.; in tal ca-	
	so, la qualità di socio è provata esclusivamente dall'iscri-	
	zione al Libro dei soci.	
	La sottoscrizione delle quote/azioni dei soci sovventori av-	
	viene nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dal	
	presente Statuto, e comporta l'obbligo di rispettare le dispo-	
	sizioni statutarie e regolamentari, con particolare riferimen-	

to alle finalità mutualistiche, energetiche, ambientali e sociali della Cooperativa. Il capitale così sottoscritto può essere utilizzato, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, per sostenere specifici progetti di investimento coerenti con le finalità dell'impresa sociale, energetica e benefit della Cooperativa.

Art. 19 - Alienazione delle quote/azioni dei Soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione dell'emissione dei titoli, le quote/azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Esse devono essere in ogni caso offerte in prelazione alla Cooperativa. La Cooperativa può acquistare o rimborsare le quote/azioni dei soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Il valore di rimborso o di acquisto delle quote/azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime, maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio destinate a tale scopo, secondo criteri e limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in coerenza con il regolamento interno.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio sovventore, il Consiglio di Amministrazione potrà indicarne uno alternativo entro 60 (sessanta) giorni dal

ricevimento della comunicazione. Trascorso tale termine senza pronuncia o in mancanza di alternativa, il socio sarà libero di cedere le quote/azioni al soggetto da lui indicato.

Art. 20 - Deliberazione di emissione delle quote/azioni dei soci sovventori

L'emissione delle quote/azioni destinate ai soci sovventori è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e deve stabilire in modo dettagliato:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, debitamente motivata, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote/azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento, durante il quale non è possibile il recesso;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote/azioni, nel rispetto del principio per cui il tasso massimo di remunerazione non può superare di oltre due (2) punti percentuali quello previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, ivi inclusa l'eventuale rivalutazione delle quote o altri benefici economici spettanti al socio sovventore uscente, compatibilmente con la situazione patrimoniale della Cooperativa.

Ai detentori di quote/azioni di sovvenzione - inclusi coloro che siano anche soci cooperatori - spettano da uno (1) a cin-

que (5) voti, attribuiti proporzionalmente all'ammontare del conferimento secondo i criteri fissati dalla deliberazione assembleare.

In ogni caso, i voti spettanti complessivamente ai soci sovventori non possono superare un terzo del totale dei voti esercitabili nell'Assemblea generale. Qualora tale limite venga superato, si applica un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo di voti legalmente attribuibili ai soci sovventori e il numero di voti da essi effettivamente esercitati.

Eventuali riduzioni del capitale sociale per perdite non comportano la riduzione del valore nominale delle quote/azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote/azioni detenute dai soci cooperatori.

La deliberazione assembleare stabilisce altresì eventuali deleghe e compiti da attribuire al Consiglio di Amministrazione per l'attuazione operativa dell'emissione.

Art. 21 - Recesso dei soci sovventori

Oltre ai casi di recesso previsti dall'articolo 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori è riconosciuto il diritto di recedere dalla Cooperativa una volta decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito al momento dell'emissione delle quote/azioni.

Il recesso dovrà essere esercitato mediante comunicazione

scritta inviata alla Cooperativa tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). La dichiarazione di recesso produce effetto dal termine del conferimento, senza necessità di accettazione da parte degli organi sociali.

La liquidazione delle quote/azioni dei soci sovventori receduti avverrà secondo i criteri previsti dal presente Statuto e dalle deliberazioni assembleari adottate in sede di emissione, tenendo conto delle eventuali rivalutazioni, delle riserve disponibili e della situazione patrimoniale della Cooperativa al momento dell'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuto il recesso.

TITOLO V

RISTORNI

Art. 22 - Ristorni

1. L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione di ristorni ai soci utenti, nel rispetto della normativa vigente, del presente Statuto e del Regolamento interno.

2. Il ristorno è ripartito tra i soci utenti in misura proporzionale alla qualità e quantità degli scambi mutualistici (energia prodotta, autoconsumata, condivisa o servizi fruiti), secondo criteri oggettivi e trasparenti stabiliti nel Regolamento.

3. I ristorni possono essere attribuiti ai soci, anche in forma combinata, in una o più delle seguenti modalità:

	- in forma liquida, con accredito su conto indicato dal socio;	
	- mediante aumento proporzionale del capitale sociale, con e-	
	missione gratuita di nuove quote/azioni;	
	- mediante emissione di quote/azioni di sovvenzione, ai sensi	
	del Titolo IV;	
	- mediante beni, sconti o servizi messi a disposizione dalla	
	Cooperativa, inclusi accessi alla piattaforma digitale per ge-	
	stione consumi energetici e servizi innovativi.	
	4. Le modalità di erogazione dei ristorni sono disciplinate	
	da apposito Regolamento interno, approvato dal Consiglio di	
	Amministrazione, in coerenza con il principio di mutualità e	
	senza fini speculativi.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 23 - Elementi costitutivi del patrimonio	
	1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito dalle seguen-	
	ti componenti:	
	a) Capitale sociale variabile, così formato:	
	* da un numero illimitato di quote/azioni nominative dei soci	
	cooperatori, ciascuna del valore nominale di Euro 25,00 (Euro	
	venticinque) ; la quota complessiva detenuta da ciascun socio	
	non può superare i limiti stabiliti dalla normativa vigente;	
	* da quote/azioni nominative dei soci sovventori , ciascuna	
	del valore nominale di Euro 500,00 (Euro cinquecento) , di cui	
	all'articolo 18, destinate al fondo per lo sviluppo tecnologi-	

co, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

b) Riserva legale, alimentata:

- * con gli utili destinati a tale scopo, secondo quanto previsto dall'articolo 25;

- * con il valore delle quote/azioni non rimborsate ai soci deceduti, esclusi o agli eredi dei soci deceduti.

c) Riserva straordinaria, costituita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, per il perseguimento di specifici obiettivi statutari.

d) Altri fondi di riserva, eventualmente costituiti dall'Assemblea o previsti dalla legge.

2. Per le obbligazioni sociali risponde unicamente la Cooperativa con il proprio patrimonio. I soci rispondono esclusivamente nei limiti delle quote/azioni da essi sottoscritte, senza alcuna responsabilità ulteriore.

3. Le **riserve sono indivisibili** e, pertanto, **non possono essere distribuite ai soci** né durante la vita della Cooperativa, né al momento del suo scioglimento, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

4. La Cooperativa può istituire, nei limiti e alle condizioni previste dagli **articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile**, uno o più **patrimoni destinati** a specifici affari, con piena autonomia contabile, gestionale e patrimoniale.

Art. 24 - Caratteristiche delle quote/azioni cooperative

1. Le **quote/azioni dei soci cooperatori** non possono essere:

	- sottoposte a pegno o ad altri vincoli volontari;	
	- cedute a terzi senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.	
	2. Il socio che intenda trasferire la propria partecipazione deve farne comunicazione al Consiglio di Amministrazione tramite lettera raccomandata A/R (o PEC ove previsto).	
	3. Salvo espressa autorizzazione, la cessione è ammessa esclusivamente per l'intero pacchetto di quote/azioni detenute dal socio.	
	4. Il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine senza risposta:	
	- il socio è libero di trasferire le quote/azioni ;	
	- la Cooperativa è tenuta a iscrivere il nuovo titolare nel libro soci , purché il soggetto acquirente possieda i requisiti previsti dall'art. 5 del presente Statuto .	
	5. In caso di diniego dell'autorizzazione , la deliberazione deve essere motivata e comunicata formalmente al socio entro i medesimi sessanta giorni.	
	6. Il socio, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione del diniego , può proporre opposizione secondo la procedura arbitrale prevista dall'articolo 43 del presente Statuto.	
	7. La Cooperativa può esercitare la facoltà, prevista dall'art. 2346, comma 1, del Codice Civile, di non emettere cer-	

tificati rappresentativi delle quote/azioni. In tal caso, la qualità di socio è provata dall'**iscrizione nel libro dei soci**.

Art. 25 - Bilancio di esercizio

1. Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha **inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno**.

2. Redazione del bilancio

Alla chiusura dell'esercizio, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, preceduto dall'esatto **inventario**, nel rispetto dei **principi contabili vigenti e delle disposizioni di legge**.

3. Relazione sul beneficio comune

Al bilancio è allegata una relazione specifica che documenta il **perseguimento del beneficio comune**, come previsto dall'**articolo 3 del presente Statuto**, in conformità a quanto richiesto dalla **legge n. 208/2015** e successive modificazioni.

4. Approvazione del bilancio

Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci:

- entro **120 (centoventi)** giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;

- oppure entro **180 (centottanta)** giorni, qualora sussistano le condizioni previste dall'**art. 2364, ultimo comma, del Codice Civile**, come attestato dall'organo amministrativo nella **relazione sulla gestione**.

5. Destinazione dell'utile

L'Assemblea che approva il bilancio delibera la destinazione degli eventuali utili secondo il seguente ordine:

a) **A riserva legale**, in misura non inferiore a quanto previsto dalla legge;

b) **Al Fondo mutualistico** per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 11, legge 31.01.1992 n. 59), nella misura del **3% (tre per cento)** degli utili netti;

c) Alla **rivalutazione gratuita del capitale sociale**, nei limiti e alle condizioni di cui all'**art. 7 della legge 59/1992**;

d) All'**eventuale ripartizione dei ristorni** ai soci utenti, secondo le modalità e i criteri dell'**art. 22** del presente Statuto;

e) All'**eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato**, nel rispetto dei limiti previsti per il mantenimento del carattere mutualistico;

f) All'**eventuale remunerazione delle quote/azioni dei soci sovventori**, nei limiti e secondo le modalità definite nel **TITOLO IV** del presente Statuto;

g) Per la parte residua, **a riserva straordinaria**.

6. Finalità mutualistiche prioritarie

Gli utili devono essere destinati **prevalentemente** a finalità mutualistiche, ovvero:

- all'**incremento delle riserve indivisibili**;

- al **versamento al Fondo mutualistico**;

	- all' erogazione dei ristorni .	
	7. Condizione per i ristorni	
	La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori è ammessa so-	
	lo dopo l'integrale destinazione degli utili:	
	- alla riserva legale (lettera a);	
	- al Fondo mutualistico (lettera b).	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 26 - Organi della Società	
	Sono Organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci , quale organo sovrano della volontà	
	sociale;	
	b) il Consiglio di Amministrazione , con funzioni di gestione	
	e rappresentanza della Cooperativa;	
	c) il Collegio Sindacale , nei casi in cui ne ricorrano i pre-	
	supposti previsti dalla legge, con compiti di vigilanza sul-	
	l'amministrazione;	
	d) il Revisore Legale dei Conti , se nominato, ai sensi delle	
	disposizioni vigenti in materia di controllo legale.	
	SEZIONE I - ASSEMBLEA	
	Art. 27 - Assemblea ordinaria	
	1. L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una vol-	
	ta all'anno, entro i termini previsti dall'articolo 25 del	
	presente Statuto, per deliberare sulle materie di sua compe-	
	tenza.	

2. Rientrano tra le attribuzioni dell'Assemblea ordinaria:

a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la conseguente destinazione degli utili o copertura delle perdite, inclusa la deliberazione sull'erogazione e sulla modalità di attribuzione dei ristorni ai soci;

b) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

c) la nomina dei membri del Collegio Sindacale e del suo Presidente, ove ne ricorrano i presupposti di legge;

d) la determinazione dei compensi da corrispondere agli Amministratori e ai componenti del Collegio Sindacale;

e) l'approvazione dei regolamenti interni della Cooperativa;

f) la deliberazione in merito alla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

g) la deliberazione su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

3. Il Consiglio di Amministrazione può invitare alle sedute assembleari, senza diritto di voto, esperti, consulenti o rappresentanti di enti esterni, qualora la loro partecipazione sia ritenuta utile ai fini della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria tiene altresì conto delle relazioni e delle proposte formulate dalle Assemblee Locali delle Sotto-CER, ai sensi dell'articolo 34-bis.

Art. 28 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea è considerata straordinaria, ai sensi della

normativa vigente, quando è convocata per deliberare su:

a) modifiche dello Statuto sociale, comprese quelle relative alle clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del Codice Civile;

b) nomina, sostituzione e definizione dei poteri dei liquidatori, in caso di scioglimento della Cooperativa;

c) costituzione di fondi dedicati allo sviluppo tecnologico, alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;

d) emissione delle quote/azioni riservate ai soci sovventori, con definizione dei relativi importi, caratteristiche, diritti patrimoniali e diritti di voto, secondo quanto previsto dall'articolo 18;

e) ogni altra materia che, per disposizione di legge o di Statuto, rientra nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

Art. 29 - Convocazione dell'Assemblea

1. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è effettuata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente:

- l'ordine del giorno;

- il luogo;

- la data e l'ora della prima e della seconda convocazione (che deve avvenire in un giorno diverso rispetto alla prima).

2. L'avviso deve essere:

- affisso in modo ben visibile presso i locali della sede so-

	ziale almeno otto giorni prima dell'adunanza;	
	- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-	
	na o su un quotidiano a diffusione locale, scelto a discrezio-	
	ne del Consiglio di Amministrazione, oppure	
	- inviato almeno otto giorni prima tramite uno o più dei se-	
	guenti mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevi-	
	mento:	
	- lettera raccomandata A.R.;	
	- telegramma;	
	- telefax;	
	- posta elettronica ordinaria o PEC (posta elettronica certi-	
	ficata);	
	- altro mezzo tracciabile equivalente.	
	3. In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si consi-	
	dera validamente costituita solo se:	
	- sono presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di	
	voto,	
	- e sono presenti o informati tutti gli Amministratori e i	
	Sindaci effettivi, se nominati.	
	In tale ipotesi, ciascun partecipante ha facoltà di opporsi	
	alla discussione di argomenti per i quali non si ritenga suf-	
	ficientemente informato.	
	4. Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche median-	
	te strumenti di teleconferenza o videoconferenza, a condizio-	
	ne che:	

- il Presidente e il segretario della riunione siano presenti nello stesso luogo e possano redigere e sottoscrivere il verbale;

- al Presidente sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, dirigere l'assemblea e proclamare i risultati delle votazioni;

- al verbalizzante sia consentito di seguire adeguatamente lo svolgimento della riunione;

- tutti i partecipanti possano essere identificati, interagire, partecipare alla discussione e votare simultaneamente, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

5. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante.

6. Il Consiglio di Amministrazione assume la responsabilità di bilanciare l'interesse dei soci con le finalità di beneficio comune. A tal fine può nominare un responsabile dell'impatto o delegare tale funzione a un componente del CDA.

Art. 30 - Costituzione dell'Assemblea e quorum deliberativi

1. Costituzione in prima convocazione

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto.

2. Costituzione in seconda convocazione

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati

	aventi diritto al voto.	
	3. Quorum deliberativi	
	L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai soci presenti o rappresentati, salvo diverse disposizioni previste dalla legge o dal presente Statuto per particolari deliberare.	
	Ai fini della costituzione e dei quorum, sono computati anche i Delegati di Cabina eletti dalle Assemblee Locali ai sensi dell'articolo 34-bis.	
	Art. 31 - Modalità di votazione	
	Le votazioni in Assemblea si effettuano, di norma, per alzata di mano o con altro sistema palese, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea stessa, da adottarsi a maggioranza semplice.	
	Non è ammesso il ricorso al voto a scrutinio segreto, salvo quanto eventualmente previsto dalla legge per casi specifici.	
	Art. 32 - Diritto di voto	
	1. Iscrizione e regolarità	
	Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che:	
	- risultano iscritti nel Libro dei soci da almeno novanta (90) giorni;	
	- non risultano morosi nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	2. Unicità del voto	
	Ciascun socio, persona fisica, dispone di un solo voto, a pre-	

scindere dall'ammontare della propria partecipazione al capitale sociale, nel rispetto del principio "una testa, un voto".

3. Delega e rappresentanza

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, mediante delega scritta, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2372 c.c., e dell'art. 2539 c.c., fermo restando che ogni socio non può ricevere più di dieci (10) deleghe.

Resta ferma la possibilità di attribuire ai Delegati di Cabina un voto proporzionale al numero dei soci rappresentati, secondo i criteri definiti dal Regolamento Soci Cooperatori.

Art. 33 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento, la presidenza è assunta dal Vicepresidente.

Qualora anche quest'ultimo sia assente, l'Assemblea procede a nominare il proprio Presidente, scegliendolo con voto di maggioranza dei presenti.

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, anche tra soggetti non soci.

La nomina del Segretario non è necessaria qualora il verbale dell'Assemblea venga redatto da un notaio.

Art. 34 - Assemblee Separate

1. Al fine di agevolare la più ampia partecipazione dei soci, il Consiglio di Amministrazione, per ciascuna convocazione

dell'Assemblea Generale, **sia ordinaria che straordinaria**, può deliberare - con **motivazione espressa** - la convocazione di **Assemblee Separate**, salvo i casi in cui ciò sia già previsto obbligatoriamente dalla legge.

2. Le Assemblee Separate si svolgono secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea Generale, in quanto compatibili, e devono essere convocate con gli stessi termini e modalità previsti per quest'ultima.

Il termine di preavviso deve essere rispettato almeno per la prima convocazione delle Assemblee Separate.

3. Ciascuna Assemblea Separata:

- delibera sugli stessi punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale;

- nomina i delegati che parteciperanno all'Assemblea Generale, secondo i criteri fissati da apposito regolamento, assicurando la rappresentanza proporzionale delle minoranze espresse in sede separata.

4. I delegati devono essere soci della Cooperativa.

E' comunque garantito a tutti i soci che abbiano partecipato all'Assemblea Separata il diritto di assistere all'Assemblea Generale.

Articolo 34-bis - Assemblee Locali per Cabina Primaria (Sotto-CER)

1. La Cooperativa può articolare la propria attività in più configurazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), cia-

scuna sottesa ad una singola cabina primaria di trasformazione della rete elettrica, conformemente alla normativa vigente.

2. Per ciascuna configurazione ("Sotto-CER"), la Cooperativa convoca una Assemblea Locale dei Soci afferenti alla medesima cabina primaria, con funzioni consultive e propositive.

3. Le Assemblee Locali hanno il compito di:

a) esaminare l'andamento tecnico, economico ed energetico della Sotto-CER;

b) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione;

c) eleggere uno o più Delegati di Cabina, che rappresentano la Sotto-CER presso l'Assemblea Generale dei Soci;

d) discutere ed approvare relazioni di rendicontazione locale predisposte dal CdA o dal gestore tecnico.

4. Le deliberazioni delle Assemblee Locali non hanno carattere vincolante, fatta salva la competenza esclusiva dell'Assemblea Generale per le decisioni sociali.

5. I Delegati di Cabina partecipano all'Assemblea Generale dei Soci con potere di voto proporzionale al numero dei soci rappresentati, secondo i criteri definiti dal Regolamento Soci Cooperatori.

6. Il Consiglio di Amministrazione coordina le Assemblee Locali e ne garantisce la coerenza con le norme statutarie e con la normativa vigente.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 35 - Nomina, composizione, durata

1. La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina.

2. La prima nomina del Consiglio di Amministrazione viene effettuata dall'assemblea costituente attraverso l'atto costitutivo e può includere anche soggetti non soci, purché sia garantito che la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione sia costituita da soci cooperatori.

Tali soci cooperatori devono appartenere a una delle seguenti categorie:

- Persone fisiche;
- Piccole o medie imprese;
- Associazioni con personalità giuridica di diritto privato;
- Enti territoriali o autorità locali, incluse:
 - * Amministrazioni comunali;
 - * Enti di ricerca e formazione;
 - * Enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale;

* Altre amministrazioni locali contenute nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche (ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Tali soggetti devono avere sede nel territorio dei Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità di energia rinnovabile, in conformità all'art. 31, com-

ma 1, lettera b) del D.Lgs. 199/2021.

Lo scopo è garantire che il potere di controllo sia effettivamente esercitato a livello locale da soggetti qualificati.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Gli amministratori cessano dall'incarico per scadenza del mandato solo nel momento in cui il nuovo Consiglio risulti regolarmente ricostituito.

4. Qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto, il **Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno un Presidente e un Vicepresidente.**

5. Gli amministratori non possono cumulare incarichi in misura tale da compromettere il corretto ed efficace esercizio delle loro funzioni, tenuto conto del numero, della complessità e dell'onerosità degli incarichi ricoperti.

6. E' fatto divieto di permanenza in carica per un numero di mandati consecutivi superiore a quanto previsto dalla legge.

7. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2390 c.c. in materia di conflitto di interessi e concorrenza.

Art. 36 - Convocazioni e deliberazioni

1. Il **Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente** ogniqualvolta vi siano argomenti da deliberare, oppure quando la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei consi-

glieri in carica.

2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere inviato a tutti gli amministratori, ai sindaci effettivi e al revisore legale (se nominati), almeno otto giorni prima della riunione, mediante uno dei seguenti mezzi idonei a garantirne la ricezione:

- lettera raccomandata A.R.;
- telegramma o telefax;
- posta elettronica o PEC;
- altro mezzo tracciabile e documentabile.

3. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio sono valide anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri e i sindaci effettivi, se nominati.

4. Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche mediante mezzi di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- siano presenti fisicamente nello stesso luogo il Presidente e il segretario verbalizzante (ove nominato), ai fini della redazione e sottoscrizione del verbale, che verrà considerata svolta in tale luogo;
- sia garantita al Presidente la possibilità di verificare l'identità degli intervenuti e di dirigere regolarmente i lavori;
- sia consentito al segretario o al soggetto verbalizzante di seguire in modo chiaro lo svolgimento della riunione;

- tutti i partecipanti possano intervenire alla discussione, esprimere il proprio voto e visionare/scambiare documenti in tempo reale.

5. Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Le decisioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, la proposta si considera respinta.

6. Di ogni seduta viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario (se nominato), e trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 37 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dispone di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Cooperativa.

Tuttavia, in sede di nomina possono essere fissati limiti specifici ai poteri degli amministratori.

2. Il Consiglio può attribuire specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando poteri precisi, con indicazione di:

- contenuti,
- limiti,
- modalità di esercizio della delega.

3. Non possono essere delegati:

- le materie di cui all'art. 2475, comma 5, del Codice Civile,
- le decisioni relative ad ammissione, recesso o esclusione

dei soci,

- nonché tutte le deliberazioni riguardanti:

* remunerazione della prestazione mutualistica,

* ristorni,

* conferimenti,

* cessioni o acquisti di azienda o ramo d'azienda,

* costituzione o acquisizione di partecipazioni rilevanti in
altre società.

Tali decisioni devono essere assunte **collegialmente**.

4. In sede di approvazione del bilancio d'esercizio, gli amministratori devono relazionare sui criteri seguiti per il raggiungimento dello scopo mutualistico, indicando anche le motivazioni che hanno guidato le scelte in materia di ammissione di nuovi soci.

5. La **rappresentanza legale** della Cooperativa è attribuita:

- al **Presidente del Consiglio di Amministrazione**,

- al **Vicepresidente**,

- agli **eventuali consiglieri delegati**.

6. Il **Presidente del Consiglio di Amministrazione** è designato quale **Responsabile dell'impatto di beneficio comune**, con l'obbligo di vigilare e riferire sul perseguimento delle finalità previste all'**art. 3 dello Statuto**.

Art. 38 - Integrazione del Consiglio

1. In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più amministratori, gli altri possono cooptare i sostituti secondo quanto pre-

visto dall'art. 2386 c.c.

2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori in carica, i rimanenti devono convocare l'assemblea dei soci per procedere alla nomina dei nuovi componenti.

3. In caso di decadenza totale del Consiglio:

- se esiste, il Collegio Sindacale deve convocare d'urgenza l'assemblea dei soci, e può, nel frattempo, compiere atti di ordinaria amministrazione;

- se non esiste il Collegio Sindacale, il Consiglio decaduto deve comunque convocare i soci, restando in carica solo per l'ordinaria amministrazione fino alla sostituzione.

Art. 39 - Compensi agli Amministratori

1. La determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori e ai membri dell'eventuale Comitato Esecutivo è di competenza dell'Assemblea dei soci.

2. Per gli Amministratori che rivestono cariche particolari, la relativa remunerazione viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, se nominato.

Art. 40 - Gestore Indipendente

Qualora previsto dalla normativa vigente o dalle disposizioni dell'autorità di regolazione del settore elettrico, il Gestore Indipendente è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Gestore Indipendente è composto da uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti di

	indipendenza stabiliti dalle norme in materia di separazione	
	funzionale delle imprese che operano nel settore dell'energia	
	elettrica, con particolare riferimento all'attività di distri-	
	buzione.	
	Qualora richiesto, ne può far parte anche il dirigente apica-	
	le responsabile dell'attività di distribuzione.	
	Il Gestore Indipendente:	
	- esprime parere vincolante su tutte le decisioni dell'organo	
	amministrativo relative alla gestione e organizzazione del-	
	l'attività soggetta a separazione funzionale;	
	- approva il piano di sviluppo delle infrastrutture utilizza-	
	te per la distribuzione e la misura dell'energia elettrica;	
	- esercita i poteri e le deleghe previsti dalla legge e dal	
	presente Statuto, inclusa la rappresentanza esterna nei limi-	
	ti delle proprie competenze.	
	Il Gestore Indipendente opera secondo i principi di efficien-	
	za, economicità, neutralità e non discriminazione.	
	E' fatto divieto a ogni componente del Gestore Indipendente	
	di assumere decisioni riguardanti le attività commerciali del-	
	l'impresa verticalmente integrata o del gruppo societario di	
	appartenenza, in particolare per quanto concerne la vendita o	
	la produzione di energia elettrica.	
	In caso di sopravvenuta incompatibilità, il soggetto interes-	
	sato decade dalla carica ed è revocato.	
	SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE	

Art. 41 - Collegio Sindacale

Qualora si verificchino i presupposti previsti dall'art. 2543, comma 1, del Codice Civile, la Cooperativa provvede alla nomina di un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci.

I membri del Collegio devono essere **revisori legali dei conti**, iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

L'Assemblea nomina altresì il **Presidente del Collegio Sindacale**.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. **Sono rieleggibili.**

Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare:

- sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza e funzionalità dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa.

I sindaci possono, in qualsiasi momento e anche individualmente:

- procedere ad atti di ispezione e controllo;
- richiedere agli amministratori informazioni sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari;
- ottenere notizie anche riguardanti società controllate;
- scambiare informazioni con i corrispondenti organi di con-

trollo delle società controllate relativamente ai sistemi di amministrazione, controllo e all'andamento generale dell'attività.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e controllo, i sindaci possono, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, avvalersi di dipendenti o ausiliari, i quali non devono trovarsi in una delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 c.c. Tuttavia, l'organo amministrativo può negare l'accesso a informazioni riservate.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche mediante mezzi di teleconferenza, alle condizioni previste, in quanto compatibili, per l'organo amministrativo.

In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, i sindaci redigono apposita relazione sui criteri gestionali adottati per il perseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito di prevalenza mutualistica.

Il Collegio Sindacale esercita, infine, anche le funzioni di revisione legale dei conti, ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 42 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi degli **articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile, da un Revisore Legale dei Conti iscritto nell'apposito registro ovvero da una società di revisione legale autorizzata.**

La nomina, la durata dell'incarico, i requisiti e le funzioni

del soggetto incaricato sono disciplinati dalla normativa vigente in materia.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 43 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà devoluta alla decisione di un **arbitro unico, nominato dal Presidente della Camera di Commercio competente per territorio, su istanza della parte più diligente.**

Qualora il Presidente della Camera di Commercio non provveda alla nomina entro sessanta giorni dalla richiesta, la designazione sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente per territorio, in relazione alla sede legale della Cooperativa.

La sede dell'arbitrato sarà fissata presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro giudicherà secondo diritto e in via rituale, emettendo un lodo vincolante per le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla medesima disciplina anche le controversie

promosse da o contro amministratori, sindaci e liquidatori, purché relative a diritti disponibili inerenti al rapporto sociale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al **D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.**

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate dai soci con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

La presente clausola si applica anche alle controversie relative al funzionamento e alle deliberazioni delle Assemblee Locali delle Sotto-CER, disciplinate dall'articolo 34-bis.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 44 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545 duodecies c.c., è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione,

	i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla ces-	
	sione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti	
	necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi	
	compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami,	
	in funzione del migliore realizzo.	
	Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devo-	
	luto nel seguente ordine:	
	1) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente arti-	
	colo 25, lettera c) ovvero attraverso l'erogazione del ristor-	
	no;	
	2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione istituito ai sensi dell'articolo 11 della Leg-	
	ge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 45 - Regolamenti interni	
	Per una più efficace regolamentazione del funzionamento inter-	
	no della Cooperativa, nonché per disciplinare in modo puntua-	
	le i rapporti tra la Società e i soci, con particolare riferi-	
	mento alle modalità di svolgimento dell'attività mutualisti-	
	ca, l'Organo amministrativo ha facoltà di predisporre regola-	
	menti interni.	
	Tali regolamenti, una volta elaborati, devono essere sottopo-	
	sti all'approvazione dell'Assemblea dei soci e divengono vin-	

colanti dalla data della loro approvazione.

Art. 46 - Clausole mutualistiche inderogabili

In conformità all'articolo 2514 del Codice Civile e agli articoli 23, 25 e 36 del presente Statuto, le seguenti clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere sempre osservate:

a) il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) l'obbligo, in caso di scioglimento della Cooperativa, di devolvere l'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale effettivamente versato e i dividendi eventualmente maturati - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 47 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si applicano:

- le disposizioni contenute nel **Titolo VI del Libro V del Codice Civile**;

	- le leggi speciali in materia di società cooperative;	
	- le disposizioni applicabili in materia di società per azio-	
	ni, Società Benefit, Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e	
	Aggregatori Territoriali Energetici, in quanto compatibili	
	con la natura e gli scopi della presente Cooperativa;	
	- D.Lgs. 199/2021, articoli 31 e 32, in materia di promozione	
	delle CER e ruolo delle configurazioni di autoconsumo collet-	
	tivo;	
	- Decreto MASE n.414/2023, recante criteri e modalità per	
	l'accesso alle tariffe incentivanti per l'energia condivisa;	
	- Delibera ARERA 727/2022/R/EEL e successive modifiche, conte-	
	nente le disposizioni regolatorie sul TIAD (Testo Integrato	
	per l'Autoconsumo Diffuso);	
	- Regole Operative GSE per le CER, in vigore al momento della	
	costituzione delle configurazioni e per tutta la durata di a-	
	desione;	
	- Codice Civile, articoli 2511 e seguenti, per quanto attiene	
	alla natura mutualistica della società cooperativa;	
	- Legge n.208/2015, per il riconoscimento dei benefici ambien-	
	tali, economici e sociali generati da forme di autoconsumo	
	collettivo e condiviso;	
	- Legge n.59/1992 e successive integrazioni, in tema di stru-	
	menti finanziari cooperativi e fondi mutualistici per la pro-	
	mozione e sviluppo.	